

CAMERA DEI DEPUTATI N. 890

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVIO

Presentata il 16 luglio 1987

Modifica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici ed aumento della pensione sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come ricorderete, già con la legge 24 maggio 1970, n. 336, vennero dettate norme perequative a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, ai fini della liquidazione, della pensione e dell'indennità di buonuscita e previdenza.

Successivamente, il Parlamento, nel rendersi conto della ingiusta discriminazione della suddetta legge, che elimina di fatto tutte le altre categorie dai benefici della norma, approvava la legge 15 aprile 1985, n. 140, che, all'articolo 6 prevede la maggiorazione del trattamento pensionistico per tutti gli ex combattenti esclusi dalla legge n. 336 del 1970.

Il doveroso riconoscimento delle categorie benemerite non trova, però, com-

pleta attuazione nel comma 2 del citato articolo, che prevede un'ennesima condizione discriminatoria. Per aver titolo alla maggiorazione infatti, la decorrenza della pensione deve essere successiva al 7 marzo 1968.

La condizione limitativa disposta dal suddetto termine di decorrenza induce ad un'evidente sperequazione che la presente proposta di legge tende ad annullare.

La soppressione di tale preclusione, che peraltro non incide notevolmente dal punto di vista finanziario, in quanto il numero dei beneficiari è assai limitato — si pensi che per motivi di età, infatti, alla fine del 1967, la maggior parte delle categorie in parola non percepiva ancora la

pensione — fa sì che tutte le altre norme previste dalla legge n. 140 del 1985 rimangano valide e trovino applicazione ai fini di tutti i trattamenti di pensione già in atto ed indipendentemente dalla decorrenza dei trattamenti stessi.

La copertura finanziaria per la presente proposta di legge, che come detto non crea notevoli difficoltà economiche, è stata predisposta sulla base di quella già prevista dall'articolo 11 della legge n. 140 del 1985.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2. La maggiorazione prevista dal comma 1, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione, anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto economico a decorrere dal 1° gennaio 1985 ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi rispettivamente per gli anni 1985 e 1986 ed in lire dieci miliardi per il 1987, si provvede, per l'anno 1985, quanto a lire quattro miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando in parte l'accantonamento destinato alla « Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e sociali dei soggetti senza altra forma di reddito », e quanto a lire un miliardo con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario stesso; quanto a lire quattro miliardi per l'anno 1986 ed a lire otto miliardi per l'anno 1987, mediante riduzioni delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del te-

soro ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire un miliardo per il 1986 e lire due miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF, che saranno conseguite nei rispettivi esercizi finanziari.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.